



**COMUNE DI PONTREMOLI
PROVINCIA DI MASSA CARRARA**

Registro Generale Ordinanze n. 62

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 12-05-2026

Oggetto: PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CORRETTA GESTIONE DEI CANI E PER LA PREVENZIONE DI COMPORTAMENTI AGGRESSIVI DEGLI STESSI.

L'anno duemilaventisei addì dodici del mese di maggio,

IL SINDACO

PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CORRETTA GESTIONE DEI CANI E PER LA PREVENZIONE DI COMPORTAMENTI AGGRESSIVI DEGLI STESSI.

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 58 del 17.04.2021;

DATO ATTO che la mancata custodia dei cani e l'abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;

VALUTATO che l'elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari e detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

PRESO ATTO che alcuni proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio anche l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

ACCERTATO che tale comportamento è causa di disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari dei cani di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;

- RITENUTO opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;
- SENTITO il parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Locale
- RILEVATO che l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di risolvere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, che sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;
- CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini;
- RILEVATA l'esigenza di garantire la pubblica incolumità delle persone e della circolazione veicolare potenzialmente lese da erronee modalità di tenuta e conduzione dei cani, se non vengono osservate le prescrizioni dettate dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.03.2009 *"Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani"*;
- EVIDENZIATO che al fine di assicurare la pubblica incolumità in materia si intende attuare l'ordinanza ministeriale ed in particolare gli obblighi in materia di condotta dei cani, mediante l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quali azioni preventive e deterrenti per l'osservanza delle norme citate;
- PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni in materia di abbandono di deiezioni solide di cani sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e sulle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
- DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato, da un lato, dalla maggiore presenza di cani lasciati liberi nei luoghi pubblici, e dall'altro, dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni canine vengono lasciate dai loro detentori sul suolo pregiudicando la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli stessi animali;
- RITENUTO necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta di deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
- VISTI gli artt. 50- 54 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI:

- Il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 detto “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
 - L’art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
 - La Legge 14.08.1991 n. 281 “*Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo*”;
- L’Ordinanza del Ministero della Salute del 03.03.2009 e le modifiche apportate con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2011;

VISTE

le norme in materia di tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico introdotte con la Legge n.94 de 15.07.2009 e s.m.i., recante “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*” e in particolare l’art. 3 comma 6 per il quale : “ *le sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di euro 500,00*”;

VISTA

la Legge 689/81 in materia di procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed in particolare l’art. 16 comma 2 così come modificato dell’art. 6 bis Legge 125/08 in tema di pagamento in misura ridotte per la violazioni a regolamenti e ordinanze comunali;

VISTO

l’art. 7-bis del T.U.E.L.L. relativo alle misure editoriali previste per le violazioni ai regolamenti e ordinanze degli EE.LL.;

RICHIAMATI

gli artt. 50-54 di cui al D.Lgs. n. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

Per i motivi sopra in premessa:

Obblighi generali di custodia e identificazione

Ogni cane deve essere identificato con microchip e iscritto all’Anagrafe Canina Regionale ai sensi della L.R. 59/2009.

Il proprietario/detentore è responsabile del benessere dell’animale e deve garantire:

- alimentazione adeguata e acqua fresca costante;
- riparo protetto dalle intemperie e condizioni climatiche;
- spazi adeguati per il movimento e l’esercizio fisico;
- cure veterinarie preventive e curative.

È vietata la custodia permanente del cane a catena o con mezzi di contenzione fissi che impediscano il movimento naturale, salvo casi eccezionali e temporanei (massimo poche ore al giorno) giustificati da esigenze di sicurezza e sotto sorveglianza diretta, in conformità alle disposizioni regionali sul benessere animale.

Conduzione in luoghi pubblici e aperti al pubblico

1. Nei luoghi pubblici, aperti o accessibili al pubblico, compresi: parchi, giardini, spiagge e aree verdi e comunque al di fuori dei confini di proprietà è obbligatorio condurre il cane al **guinzaglio** (di lunghezza non superiore a mt. 1,50-2, salvo aree dedicate).
- È obbligatorio l'uso della **museruola** (rigida o morbida) nei seguenti casi:
 - cani di razze considerate a rischio elevato o con precedenti di aggressività;
 - su espressa richiesta delle autorità competenti;
 - in presenza di assembramenti o situazioni di potenziale pericolo.
2. Il conduttore deve avere sempre con sé: sacchetti per la raccolta delle deiezioni solide (obbligo di rimozione immediata) e contenitori d'acqua per diluire le deiezioni liquide su pavimentazioni e arredi urbani.
3. È vietato consentire ai cani di urinare o defecare su portoni, vetrine, ingressi di abitazioni, esercizi commerciali o arredi urbani sensibili.

Nelle aree attrezzate per cani (recintate e dedicate) è consentito lasciare l'animale senza guinzaglio e museruola sotto la diretta sorveglianza del responsabile, che deve evitare danni e conflitti.

1. È vietato l'accesso dei cani:
 - alle aree giochi per bambini;
 - a fontane, vasche e strutture destinate all'uso umano;
 - in esercizi pubblici/commerciali salvo autorizzazione specifica o norme regionali contrarie (con guinzaglio e museruola ove previsto).
2. I cani non devono creare disturbo (latrati continui, aggressività) né sporcare in modo non rimediato.

Divieti specifici

- Abbandono del cane (pena segnalazione alle autorità competenti).
- Lasciare il cane incustodito in modo da creare pericolo per sé o per terzi.
- Trasporto in condizioni non idonee (es. nel bagagliaio senza ventilazione o in condizioni di stress).
- Utilizzo di collari a strangolo o metodi coercitivi che causino sofferenza.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da € 50 a € 500 (o importi superiori se previsti da norme statali/regionali), salvo casi di maggiore gravità che configurano reato (maltrattamento, abbandono, lesioni). In caso di recidiva o gravi inadempienze, può essere disposta la rimozione coatta dell'animale e il trasferimento in struttura idonea a spese del responsabile.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

È fatta salva l'applicazione di normative statali e regionali più restrittive.

AVVERTE

Che avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

- Che il presente atto sostituisce integralmente la precedente ordinanza n. 58 del 17.04.2021 con decorrenza immediata;
- Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Comando di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale), che la presente ordinanza sia pubblicata sull'albo pretorio online, sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
all' Azienda USL Toscana nord ovest
Comando di Polizia Locale
alla locale Stazione dei Carabinieri.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
CAVELLINI CLARA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
dal 12-05-2026 al 27-05-2026

Li 12-05-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Sara Bertocchi